

***REGOLAMENTO PER LE NOMINE
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
ISTITUZIONALI E DELL'ORGANO
OPERATIVO***

INDICE

Titolo I: Premessa		3
Titolo II: Principi generali		3
Titolo III: Organi Istituzionali		3
3.1	Organo di Indirizzo	4
3.1.1	Presentazione delle candidature per la nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.	4
3.1.2	Procedura di nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.	4
3.1.3	Documentazione	5
3.1.4	Cause di incompatibilità e Decadenza	5
3.2	Consiglio di Amministrazione	6
3.2.1	Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione	6
3.2.2	Cause di Incompatibilità e Decadenza	6
3.2.3	Documentazione	7
3.3	Collegio Sindacale	7
3.3.1	Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale	7
3.3.2	Cause di Incompatibilità e Decadenza	7
3.3.3	Documentazione	8
3.4	Presidente	8
3.4.1	Procedura di nomina	
Titolo IV: Organo operativo		
4.1	Direttore Generale	9

4.2.	Procedura di nomina e cause di incompatibilità e decadenza	9
4.3.	Documentazione	9

TITOLO I

1. PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto della Fondazione BNC, definisce le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione nonché le competenze e i profili professionali richiesti al fine di assicurare una composizione che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto, in conformità peraltro a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.

TITOLO II

2. PRINCIPI GENERALI

In relazione alla nomina dei componenti degli organi della Fondazione si prevede, in conformità a quanto stabilito nel D.lgs. 153/1999 e nel Protocollo d'intesa, che la nomina debba ricadere su soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza. In ogni caso, i membri degli organi devono avere piena capacità civile ed essere in possesso del requisito di onorabilità; non possono pertanto ricoprire la carica di membro dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano cause pendenti con la Fondazione e coloro che abbiano avuto comportamenti repressibili sotto il profilo etico.

Inoltre, i componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra professionisti in possesso di specializzazioni tecniche, scientifiche, amministrative o di comprovate competenze ed esperienze maturate in materie pertinenti ai settori di intervento della Fondazione.

Restano salve le cause di incompatibilità previste negli articoli 8 e 14 dello Statuto della Fondazione. In ogni caso, i componenti degli organi della Fondazione hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità o dell'esistenza di conflitti di interesse che li riguardano.

Anche i candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale devono essere in possesso del requisito di onorabilità e devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per il controllo legale dei conti.

TITOLO III

3. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 3.1 L'Organo di Indirizzo;
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione;
- 3.3 Il Collegio Sindacale;
- 3.4 Il Presidente.

3.1 ORGANO DI INDIRIZZO

3.1.1 Presentazione delle candidature per la nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

L'Organo di Indirizzo è composto da 15 membri che sono designati, ai fini della nomina:

- **Otto dagli Enti storici di riferimento** (*6 dalle quattro organizzazioni sindacali dei trasporti maggiormente rappresentative a livello nazionale individuati tra il personale in servizio o in pensione del Gruppo FS S.p.A.; 2 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*).
- **Uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- **Due da enti operanti localmente nell'ambito delle Regioni destinatarie dei contributi previsti dalla L. 266/91** (*uno operante nell'ambito della Regione Lazio e uno operante nell'ambito della Regione Calabria*).
- **Quattro da enti della Società civile** (*uno dal settore sanitario, scientifico e/o universitario; uno da ente di elevato prestigio che si occupi a livello nazionale di educazione, formazione e tutela degli utenti dei mezzi di comunicazione sociale; uno da ente di elevato prestigio che interviene a livello internazionale in presenza di crisi umanitarie, operando in particolare nei territori colpiti da calamità naturali o da eventi bellici, con risposte di solidarietà immediate e concrete; uno da ente di ampia notorietà operante a livello nazionale ed internazionale in materia di disagio sociale anche connesso al fenomeno dell'emigrazione*).

La scelta deve ricadere su persone che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 7, 2° e 3° comma dello Statuto, e che non abbiano avuto comportamenti repressibili sotto il profilo etico. Devono, inoltre, essere in possesso di titoli culturali e professionali, e di comprovate competenze ed esperienze soprattutto nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, in modo tale che essi possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

I componenti dell'Organo di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

3.1.2 Procedura di nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni.

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato invita gli enti ai quali spetta il potere di designazione a comunicare, entro 45 giorni, tre nominativi per ogni componente di prevista espressione dell'ente stesso (*nel prosieguo: terna*), garantendo la presenza di entrambi i generi.

Decorso tale termine, si prevede la ripetizione della procedura fornendo ulteriori 45 giorni agli enti designanti inadempienti.

Se gli enti non comunicano i nomi della terna nei termini prestabiliti, decadono dal potere di designare e tale nomina sarà a cura dell'Autorità di Vigilanza, che nel frattempo sarà stata informata di tale mancanza da parte degli enti designanti.

L'Organo di Indirizzo, ricevuta la terna da ciascun ente designante, valutata la sussistenza dei requisiti generali ed il *curriculum vitae* di ciascun candidato, provvederà alla nomina dei nuovi componenti. Le modalità di nomina sono improntate a criteri oggettivi e trasparenti, basati sulla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite.

In ogni caso, scaduti i termini a disposizione degli enti designanti, l'Organo di Indirizzo si intende comunque validamente costituito quando siano nominati la metà più uno dei suoi componenti.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più componenti e l'ente designante, decorsi 45 giorni dal ricevimento della comunicazione della cessazione, non provvede alla loro sostituzione o la documentazione a supporto risulta essere carente o incompleta, l'Organo di Indirizzo in carica prevede la ripetizione della procedura di designazione da parte degli enti ovvero riconosce agli enti stessi la possibilità di sanare la documentazione carente attraverso la concessione di un ulteriore breve lasso di tempo di 30 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo, gli enti decadono dal potere di designazione e tale nomina sarà fatta dall'Autorità di Vigilanza, che nel frattempo è stata informata di tale mancanza da parte degli enti designati.

3.1.3 Documentazione

La designazione dovrà essere supportata dal *curriculum vitae* del designato e da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto nominato, nella quale si attesti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica e l'assenza di cause impeditive all'elezione stessa.

3.1.4 Cause di incompatibilità e Decadenza.

Le cause di incompatibilità per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono riportate nell'articolo 8 dello Statuto della Fondazione. I componenti dell'Organo di Indirizzo decadono dalla carica nel caso in cui, durante il corso del mandato, si venga a verificare la perdita del requisito di onorabilità o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità.

È altresì motivo di decadenza dalla carica l'assenza non giustificata per tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di Indirizzo stesso o il non aver comunicato all'Organo di Indirizzo l'esistenza di un conflitto di interesse con la Fondazione.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, l'Organo di Indirizzo deve accertare, con apposita deliberazione, la decadenza stessa. Di tale deliberazione il Presidente della Fondazione informa l'Autorità di Vigilanza e il soggetto designante del componente decaduto, con l'invito a provvedere, entro quarantacinque giorni, alla sua sostituzione. Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare nel corso del mandato, uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo.

3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.2.1 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

La scelta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione deve ricadere su persone che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 7, 2° e 3° comma dello Statuto, e che non abbiano avuto comportamenti repressibili sotto il profilo etico. Devono, inoltre, essere in possesso di titoli culturali e professionali, e di comprovate competenze ed esperienze soprattutto nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, in modo tale che essi possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'ambito di candidature proposte dai singoli componenti dell'Organo di Indirizzo, sulla base di criteri di selezione che tengano conto, in modo comparativo, della idoneità alla carica dei candidati, in relazione alla natura della Fondazione e ai settori di attività, oltre che a favorire la parità di genere.

3.2.2 Cause di incompatibilità e Decadenza

Le cause di incompatibilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione sono riportate nell'articolo 14 dello Statuto della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nel caso in cui, durante il corso del mandato, si venga a verificare la perdita del requisito di onorabilità o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità.

È altresì motivo di decadenza dalla carica l'assenza non giustificata per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio stesso o il non aver comunicato al Consiglio l'esistenza di un conflitto di interesse con la Fondazione.

Entro 15 giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, il Consiglio di Amministrazione deve accertare con apposita deliberazione la decadenza stessa. Tale deliberazione di decadenza dovrà essere trasmessa all'Organo di Indirizzo. Al fine di procedere alla sostituzione dei membri decaduti, il presidente della Fondazione convoca l'Organo di Indirizzo il quale provvederà alla sostituzione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di decadenza.

Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare nel corso del mandato uno o più componenti del Consiglio.

Nel caso in cui un componente del Consiglio venga a trovarsi, in relazione all'oggetto della deliberazione, in situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, egli deve darne immediata comunicazione al Consiglio ed astenersi dal voto.

3.2.3 Documentazione

La designazione, dovrà essere supportata dal *curriculum vitae* del designato e da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto nominato, nella quale si attesti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica e l'assenza di cause impeditive all'elezione stessa.

3.3 COLLEGIO SINDACALE

3.3.1 Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Il Collegio è composto da tre membri effettivi (*di cui uno con funzioni di Presidente*) e due supplenti, nominati dall'Organo di Indirizzo fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

La scelta dei componenti del Collegio Sindacale deve ricadere su persone che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 7, 2° e 3° comma dello Statuto, e che non abbiano avuto comportamenti repressibili sotto il profilo etico.

3.3.2 Cause di incompatibilità e Decadenza

Le cause di incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale sono riportate nell'articolo 18 dello Statuto della Fondazione. I componenti del Collegio Sindacale decadono dalla carica nel caso in cui, durante il corso del mandato, si venga a verificare la perdita del requisito di onorabilità o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità. È altresì motivo di decadenza dalla carica l'assenza non giustificata per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione o dell'Organo di Indirizzo.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, il Collegio Sindacale deve accertare con apposita deliberazione la decadenza stessa. Tale deliberazione di decadenza dovrà essere comunicata al Presidente della Fondazione al fine di provvedere all'integrazione del collegio.

Analogo procedimento è adottato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare nel corso del mandato uno o più componenti del Collegio Sindacale. In questo caso, subentrano nella carica i supplenti in ordine di età e durano in carica fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo convocata per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Sindacale sono incompatibili con le cariche di componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

3.3.3 Documentazione

La nomina, dovrà essere supportata dal *curriculum vitae* del designato e da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto nominato, nella quale si attesti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica e l'assenza di cause impeditive all'elezione stessa.

3.4 PRESIDENTE

3.4.1 Procedura di nomina.

Il Presidente dura in carica 4 anni.

È nominato dall'Organo di Indirizzo e viene scelto nell'ambito delle persone che, indicate dagli enti designanti nella rispettiva terna, sono state nominate quali componenti dell'Organo di Indirizzo.

TITOLO IV

4. ORGANO OPERATIVO

4.1. Direttore Generale

Il Direttore Generale collabora, nell'ambito dei compiti e dei poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con il Presidente, il Vice Presidente e con i Consiglieri eventualmente delegati, ai quali risponde.

E' preposto alla gestione della Fondazione, di cui sorveglia il regolare funzionamento; è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Partecipa, senza diritto di voto, ma con potere di proposta, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; dà attuazione alle operazioni di investimento e provvede alle spese ed alle erogazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; esercita ogni altra funzione e attribuzione a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 Procedura di nomina, Cause di Incompatibilità e Decadenza

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Deve essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 3 dell'art.13 dello Statuto e deve altresì essere in possesso di professionalità e competenze utili in base alle esigenze operative della Fondazione.

Non può essere membro degli organi della Fondazione né versare nelle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse previsti dall'art. 8 dello Statuto.

Decade dall'Ufficio nelle stesse ipotesi previste per i componenti degli Organi, svolgendo la funzione fino alla nomina del suo successore.

4.3 Documentazione

La nomina dovrà essere supportata dal *curriculum vitae* e da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto nominato, nella quale si attesti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per ricoprire la funzione e l'assenza di cause impeditive della nomina stessa.